

SENT. N. 7939/2018
R.G. 84748/2016
CRON. 2818/2018
REP. _____

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI DELLA 7^A SEZIONE CIVILE DR. A [REDACTED]
[REDACTED] HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE

SENTENZA

NEL GIUDIZIO ISCRITTO AL N. 84748 / 2016 R.G.

TRA

[REDACTED] NATO A POZZUOLI (NA) IL 1 5.03.1975 C.F.
[REDACTED] PRESSO
L' AVV. ROBERTO VIOLA CHE LO RAPP.TA E DIFENDE
OPPONENTE

C O N T R O

AGENZIA DELLE ENTRATE — RISCOSSIONE IN P. DEL LEGALE RAPP.TE P.
T. DOM.TO IN [REDACTED] PRESSO L'AVV.
[REDACTED] CHE LO RAPP.TA E DIFENDE
OPPOSTO

UTG DI NAPOLI IN P. DEL PREFETTO P.T. RAPP.TO E DIFESO DALLA
DR.SSA [REDACTED]
OPPOSTO

OGG ETTO . OPPOSIZIONE ALL' ESECUZIONE AI SENSI DELL'ART. 615
C.P.C.

CONCLUSIONI
2018

COME RESE ALC UDIENZA DEL 16.02.
VALORE DEL GIUDIZIO € 20.000,00.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

84 QDL6

Con atto di citazione ex art. 615 C.P.C. l'opponente conveniva avanti codesta giustizia sia il concessionario della riscossione che l' UTG di Napoli per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni : 1. accertare e dichiarare l'illegittimità delle cartelle impugnate attesa l'inesistenza e/o mancanza e/o l'invalidità della notifica dei verbali in essa indicati, con conseguente estinzione del diritto del concessionario a procedere in executivis, 2. con vittoria di spese e compensi professionali con clausola di attribuzione in favore del procuratore anticipatario .

Esponiva l' opponente che recatosi presso gli uffici del concessionario della riscossione di due cartelle esattoriali nn. 071 2006 0257825045 e 071 2001 0525881 563 relative ad infrazioni al c.d.s.

Radicatosi il giudizio alla prima udienza di comparizione delle parti del 03.03.2017 compariva i) procuratore dell'opponente il quale chiedeva di essere autorizzato a precisare le proprie conclusioni ; si costituiva mercè il fascicolo di parte il patrono del concessionario che si riportava alle proprie difese si costituiva pure l' UTG opposto mercè una memoria defensionale ; quindi si disponeva il rinvio ex art. 320 C.P.C. al 20.09.2017.

In detta udienza, ritenuto il giudizio maturo per essere deciso, si rinviava la causa al 16.02.2018 ; alla anzidetta udienza i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni ed il giudizio passava in decisione .

Ragioni in diritto

Va dichiarata preliminarmente la procedibilità della domanda proposta ai sensi dell' art. 615 comma 1 C.P.C. trattandosi di opposizione a cartella di pagamento (v. ordinanza Cass. SS. VU. n. 17844 del 2012 ; Cass. sez. VI civ. n. 2248/2014 del 3.02.2014) .

Va dichiarata sia la legittimazione attiva dell' opponente che degli enti convenuti, comprovate mercè la documentazione in atti .

Passando al merito la domanda attorea è fondata e va accolta .

Gravando l' onere della prova sul . concessionario della riscossione della notificazione delle cartelle riportate nei corrispondenti estratti di ruolo secondo la procedura che caratterizza la funzione impositiva comporta, pure sotto questo profilo la nullità delle iscrizioni (v. • Cass. Sezione II n. 2486 del 21.02.2012) .

La condotta del concessionario convenuto ha determinato una controversia giudiziaria evitabile con l'ordinaria diligenza ben vero che il concessionario della riscossione persegue un utile imprenditoriale ed i rischi della errata iscrizione a ruolo devono gravare sull'imprenditore e non certo sul contribuente , sussistendo una sostanziale asimmetria e

u 84748 / ZOL6

sperquazione tra il debitore e il suddetto ente creditore, dotato di poteri di autotutela coattiva del tutto estranei ed avulsi da quelli previsti per gli ordinari creditori di diritto privato : tale asimmetria deve essere compensata con il massimo della chiarezza, trasparenza, lealtà e collaborazione (v. Cass. ordinanza n. 15315 del 20.06.2017) .

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

Il giudice di pace di Napoli della 7^A sezione civile dr. Antonio Cappiello, definitivamente pronunciando, così provvede :

a) accoglie la domanda proposta dall'opponente e dichiara nulle e prive di effetti giuridici la cartelle esattoriali nn. 071 2006 0257825045 e 071 2001 0525881563 ,
b) condanna gli enti opposti, in solido, al pagamento in favore della parte opponente del compenso unico pari a complessivi € 887,00 di cui € 27,00 per spese, € 160,00 per la fase di studio, € 240,00 per la fase introduttiva, ed € 460,00 per la fase decisoria, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell' avv. Roberto Viola anticipatario ; c) dichiara la sentenza esecutiva come per legge. Napoli, 24.02.2018

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Maria Cuomo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Napoli R. 28-2-2018

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Maria Cuomo

Il giudice di pace

Antonio Cappiello

n. 84748 / 2018

-3-